



COPIA

N° 40 del Reg. Del

COMUNE DI FORNI DI SOTTO

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

SEDUTA del 27/12/2018

OGGETTO:Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche anno 2018 - ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventisette** del mese di **dicembre** convocato per le ore **18.30** , con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria**

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta **Pubblica**

Sono intervenuti:

Nome	Carica	Presente	
		Si	No
Lenna Marco	Sindaco	Si	
Coradazzi Claudio	ViceSindaco	Si	
Tonello Martina	Consigliere	Si	
Sberla Paolo	Consigliere		No
Bellitto Enzo	Consigliere	Si	
Sala Omar	Consigliere	Si	
Polo Rosella	Consigliere	Si	
Nassivera Luca	Consigliere		No
Chinese Emo	Consigliere	Si	
Nassivera Debora	Consigliere		No
Sala Marco	Consigliere		No
Intilia Marina	Consigliere		No
Ghidina Paolo	Consigliere		No
		7	6

Delibera immediatamente
eseguibile
Art. 1 comma 19 L.R. N.
21/2003 e succ.

Assume la presidenza il Sig. **Marco Lenna** nella sua qualità di **Sindaco**.

Assiste quale segretario il Sig. **Dott. Gabriele Rech**

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

Considerato che l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), dispone che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha provveduto ad effettuare la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere dismesse;

Vista la propria precedente deliberazione 27.09.2017 n. 33 con la quale è stato disposto, in attuazione alla soprarichiamata disposizione, di procedere alla dismissione della partecipazione dell'ente in ESCO Montagna Srl. ;

Evidenziato che il recesso dalla partecipata ESCOMONTAGNA Srl non è stato esercitato entro la data del 01.09.2018, si è deciso, contrariamente alle risultanze della analisi effettuata dal responsabile del servizio finanziario nella relazione tecnica redatta a supporto della revisione straordinaria delle partecipate effettuata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, il mantenimento della stessa, decisione assunta con le motivazioni contenute nell'atto di ricognizione a cui si rinvia;

Evidenziato inoltre che sempre con il citato provvedimento venne dato atto delle misure di razionalizzazione già disposte in relazione alla partecipata (alla data del 23.09.2016) CARNIACQUE S.p.A. che a decorrere dal 1° gennaio 2017 è stata incorporata in CAFC S.p.A., e che tale partecipazione sarebbe stata inclusa nella procedura di analisi e verifica periodica da effettuare nel 2018;

Considerato che il T.U.S.P. all'art. 20, comma 4, prevede che venga annualmente relazionato sull'attuazione del piano, entro il 31/12 dell'anno successivo, con trasmissione del relativo documento alla competente sezione di controllo della Corte dei conti;

Vista la relazione sui risultati conseguiti mediante il Piano di revisione straordinaria delle società partecipate, dalla quale si evince che sono stati conclusi gli iter avviati in relazione alle dismissioni disposte;

Rilevato che alla data del 31.12.2017 questa amministrazione deteneva le seguenti partecipazioni :
-direttamente la partecipazione societaria di CAFC S.p.A., affidataria del servizio idrico integrato ed indirettamente quella di FRIULAB, partecipata di CAFC;
-direttamente la partecipazione societaria in ESCOMONTAGNA Srl , che gestisce per l'Ente l'impianto a biomasse;
-direttamente la partecipazione societaria in LEGNOSERVIZI soc.coop. arl che gestisce il patrimonio boschivo ;

Dato atto che le suddette partecipazioni permangono anche alla data odierna compresa partecipazione ESCOMONTAGNA Srl, oggetto di razionalizzazione straordinaria, dalla quale risulta alla data odierna non alienata;

Visto l'esito della ricognizione ordinaria effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta;

Tenuto Conto degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni svolte in ordine alle partecipazioni detenute e rilevato che in base a quanto sopra sussistono le motivazioni per il mantenimento della partecipazione azionaria diretta nella società CAFC S.P.A e della partecipazione indiretta in Friulab s.r.l., della partecipazione azionaria diretta in ESCOMONTAGNA srl e in LEGNO SERVIZI Srl;

In Particolare - che la partecipazione azionaria diretta del Comune di Forni di Sotto in CAFC SpA è strettamente necessaria all'espletamento con modalità in house del servizio idrico integrato, di cui all'art. 5 del D.lgs. 50/2016 e all'art.16 del D.Lgs. 175/2016;

- che CAFC SpA rispetta sia i dettami di cui all'art. 4 ai fini del mantenimento della partecipazione, che i requisiti di convenienza, sostenibilità ed efficienza dell'attività dalla stessa espletata, di cui all'art. 5, posto il principio di unicità della gestione del servizio come stabilito dal suo Ente di

governo;

- che la società non rientra nelle ipotesi di intervento di cui all'art. 20, comma 2, del Decreto suddetto;

- che anche la partecipazione indiretta in Friulab s.r.l. è strettamente necessaria al corretto espletamento del servizio pubblico svolto da CAFC S.P.A, trattandosi di società strumentale per l'effettuazione di analisi chimiche per la gestione del servizio idrico integrato;

- che la società Friulab s.r.l. risulta rispettosa delle disposizioni del D.Lgs 175/2016 e non rientra nelle ipotesi di intervento di cui all'art. 20, comma 2;

-che CAFC detiene anche una minima partecipazione nella Banca di Cividale s.coop.p.a.. ma si prende atto, come comunicatoci, che il Consiglio di Amministrazione di Cafc s.p.a. ha già deliberato la dismissione della partecipazione in Banca di Cividale nella seduta del 22.09.2017 e in considerazione di ciò e dell'entità della partecipazione indiretta e della necessità di non aggravare irragionevolmente l'attività amministrativa degli uffici, si ritiene di non predisporre alcun piano per il riassetto, rimettendo a Cafc s.p.a. ogni decisione in merito alle modalità e ai tempi della dismissione della partecipazione;

-che la partecipazione alla Società LEGNOSERVIZI Srl è stata detenuta con l'intento di gestire il patrimonio boschivo dell'Ente e principalmente per la valorizzazione delle risorse forestali, mediante la promozione della Gestione Forestale Sostenibile (GFS) e del sistema di certificazione PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes).

-che la partecipazione azionaria diretta del Comune di Forni di Sotto in ESCOMONTAGNA srl è strettamente necessaria per lo svolgimento dell'attività relativa alla produzione di servizi di interesse generale e la gestione dell'impianto a biomassa essendo un servizio rivolto agli edifici pubblici comunali (municipio, scuole, ambulatorio medico, sede della protezione civile, farmacia ecc...) assume valenza generale per questo territorio;

- che ESCOMONTAGNA srl rispetta sia i dettami di cui all'art. 4 ai fini del mantenimento della partecipazione, che i requisiti di convenienza, sostenibilità ed efficienza dell'attività dalla stessa espletata, di cui all'art. 5;

- che la società non rientra nelle ipotesi di intervento di cui all'art. 20, comma 2, del Decreto suddetto;

Ritenuto pertanto opportuno disporre il mantenimento della partecipazione nella citata società,

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Tenuto Conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal responsabile del Servizio Economico Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di relazione tecnica alla revisione ordinaria delle partecipate;

Procedutosi a votazione: presenti e votanti n. 7;

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Chinese Emo), espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Forni di Sotto per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, come da allegato A) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale che prevede il mantenimento della partecipazione diretta nella società CAFC S.p.A. e della partecipazione indiretta nella società FRIULAB s.r.l., partecipata di CAFC, la partecipazione diretta in LEGNOSERVIZI srl mentre, contrariamente a quanto contenuto nella delibera di Consiglio Comunale del 27.09.2017 di revisione straordinaria e per le motivazioni in premessa esposte, di disporre il mantenimento anche nella partecipazione diretta in ESCOMONTAGNA Srl;

2) di approvare la allegata relazione sui risultati conseguiti mediante l'attuazione del Piano di

revisione straordinaria delle società partecipate approvato con propria precedente deliberazione n. 30/2017;

3) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato ed in particolare:

- di trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune;
- di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, sezione amministrazione trasparente;
- di comunicare l'esito della ricognizione 2018 e la relazione sui risultati conseguiti a seguito del Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie 2017, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo del Friuli Venezia Giulia;

Successivamente, previa separata votazione e con favorevoli n. 6, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Chinese Emo), espressi nei modi e nelle forme di legge delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 21/2003 e s.m.i. per poter procedere, con urgenza, all'utilizzo dei fondi disponibili.

IL PRESIDENTE
f.to **Marco Lenna**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **Dott. Gabriele Rech**

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione, all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal **28/12/2018** al **12/01/2019** a sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 15 della Legge Regionale 11-12-2003, n. 21.

Lì

L'IMPIEGATO ADDETTO

f.to **Pavoni Valentina**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Funzionario Incaricato
